

REGOLAMENTO (CE) N. 813/2008 DEL CONSIGLIO

dell'11 agosto 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾,

visto l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio, del 13 gennaio 2004, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India ⁽²⁾,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1) Con il regolamento (CE) n. 74/2004 (il «regolamento originario»), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone classificabile ai codici NC ex 6302 21 00 (codici TARIC 6302 21 00 81, 6302 21 00 89), ex 6302 22 90 (codice TARIC 6302 22 90 19), ex 6302 31 00 (codice TARIC 6302 31 00 90) ed ex 6302 32 90 (codice TARIC 6302 32 90 19) originarie dell'India. Considerato l'alto numero di produttori esportatori indiani del prodotto in esame che hanno collaborato all'inchiesta, è stato selezionato un campione a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 2026/97 (il «regolamento di base») e sono state istituite aliquote individuali comprese tra il 4,4 % e il 10,4 % per le società incluse nel campione e del 7,6 % per le società che hanno collaborato non comprese nel campione. Un'aliquota di dazio residuo del 10,4 % è stata istituita per tutte le altre società.

(2) L'articolo 2 del regolamento originario prevede che se un nuovo produttore esportatore dell'India fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che durante il periodo dell'inchiesta (1º ottobre 2001-

30 settembre 2002) non ha esportato nella Comunità i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento (prima condizione), che non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori indiani soggetti alle misure compensative istituite da tale regolamento (seconda condizione) e che ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o che ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo del prodotto in questione nella Comunità (terza condizione), è possibile modificare l'articolo 1, paragrafo 3 di detto regolamento, concedendo ai nuovi produttori esportatori l'aliquota di dazio del 7,6 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione.

(3) Il regolamento originario è stato modificato tre volte dal regolamento (CE) n. 2143/2004 del Consiglio ⁽³⁾, dal regolamento (CE) n. 122/2006 del Consiglio ⁽⁴⁾ e dal regolamento (CE) n. 1840/2006 del Consiglio. Questi tre regolamenti hanno aggiunto nell'allegato i nomi delle società esportatrici del prodotto in esame rispondenti alle condizioni di cui al regolamento originario.

B. RICHIESTE DI STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

(4) Dalla pubblicazione del precedente regolamento di modifica, venti società indiane hanno chiesto di ottenere il trattamento riservato alle società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale non incluse nel campione («status di nuovo produttore esportatore»).

(5) Le venti società che hanno presentato questa richiesta sono le seguenti:

Società	Città
K.K.P. Textiles Limited	Tamil Nadu
Kashmiri Lal Tarun Khanna PVT LTD	Amritsar
Premier Polyweaves Private Limited	Coimbatore
Home Fashions International	Kerala
Y.J. Enterprises	Mumbai
KaLaM Designs	Ahmedabad
Himatsingka Linens	Bangalore
S.K.T. Textile Mills	Coimbatore

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 12 del 17.1.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1840/2006 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 4).

⁽³⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 26.1.2006, pag. 3.